



**CONCESSIONE ARMONIE D'ARTE FESTIVAL
CONCERTO DEL 2 AGOSTO 2023**

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di agosto, in Cassano all'Ionio, presso la sede della Parco archeologico di Sibari, sono presenti:

- Il dott. Filippo Demma, nata a Caserta il 08.07.1971, nella sua qualità di Direttore del Parco archeologico di Sibari, codice fiscale 98108420781, domiciliato per la carica presso la sede del Parco, Località Casa Bianca, Cassano all'Ionio (CS), 87011;
- La Dott.ssa Chiara Giordano, nata a Napoli il 14/07/1967 e residente in Soverato (CZ), via Chiarello 11, C.F. GRDCHR67L54F839H nella sua qualità di legale rappresentate della Fondazione Armonie d'Arte, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

PREMESSO

- che la Fondazione Armonie d'Arte ha richiesto con nota prot.n. 1056-A del 17/045/2023 l'utilizzo degli spazi presso le aree archeologiche del Parco del Cavallo per le giornate del 2 e 18 agosto 2023 per due concerti;
- che Il Parco archeologico di Sibari ha espresso un primo parere favorevole con nota prot.n. 1228-P del 05/05/2023 con la quale si chiedevano maggiori dettagli per il calcolo del corrispettivo del canone di concessione d'uso degli spazi sulla base delle linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni di concessione d'uso dei beni in consegna agli Istituti e luoghi della cultura afferenti al Mic, in base al D.M. 161 11/04/2023;
- che la Fondazione Armonie d'Arte ha riscontrato le informazioni richieste con nota acquisita al prot.n. 1504-A del 31/05/2023;
- che il Parco archeologico di Sibari, sulla base delle informazioni recepite con le precedenti note, ha nuovamente espresso il proprio parere favorevole e calcolato il corrispettivo del canone di concessione d'uso degli spazi per un totale di € 10.360,00 (€ 5.180,00 per singolo concerto) con applicazione delle royalties del 5% sui corrispettivi connessi al numero dei biglietti venduti come da Modello C1 trasmesso alla Siae (riepilogo dei proventi conseguiti per ogni evento); oltretché il corrispettivo dovuto per il conto terzi destinato al personale, calcolato per un totale di € 1.290,00 (€ 645,00 per singolo concerto);

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2022, n. 137;
- l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Circ. n. 16 del 14 febbraio 2018 "Prestazioni personale MIBACT in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati – art. 1, comma 315, legge 27.12.2017, n. 205;
- le linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni di concessione d'uso dei beni in consegna agli Istituti e luoghi della cultura afferenti al Mic, D.M. 161 11/04/2023;
- la ricevuta del bonifico di € 5.180,00 per il canone di concessione degli spazi, acquisito con nota prot.n. 2200-A del 31/07/2023;

- la ricevuta del bonifico di € 645,00 per il corrispettivo dovuto per il conto terzi destinato al personale del parco archeologico di Sibari, acquisito con nota prot.n. 2200-A del 31/07/2023;

TANTO PREMESSO SI CONCEDE

Alla Fondazione Armonie d'Arte, l'autorizzazione per realizzare il concerto del 2 agosto 2023 di Vinicio Capossela quanto richiesto alle seguenti condizioni:

- Art. 1 - Le premesse sono patto e formano parte integrante del presente atto di concessione.
- Art. 2 - Nel presente Atto di Concessione, per una precisa identificazione delle parti costituite, il Parco archeologico di Sibari sarà indicato in seguito come "Amministrazione Concedente", mentre la Fondazione Armonie d'Arte come "Concessionario".
- Art. 3 - Oggetto del presente Atto è la concessione a titolo non oneroso dello spazio spettacoli dell'area archeologica Parco del Cavallo (prato) e le aree individuate nella planimetria allegata alla presente, per la realizzazione del concerto del 2 agosto 2023;
- Art. 4 - Nessun uso diverso degli spazi in concessione da quello dichiarato può considerarsi legittimo, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente.
- Art. 5 - Nel rispetto delle attuali normative in materia di sicurezza, ogni eventuale allestimento realizzato da Codesta Fondazione dovrà tenere conto dello stato attuale dei luoghi e del loro attuale stato di conservazione, nonché rispettare il decoro degli ambienti e le esigenze istituzionali della struttura museale che li ospita ed essere dettagliatamente documentato per lo spazio utilizzato.
- Art. 6 - La Fondazione Concessionaria è tenuta a fornire una dichiarazione corredata dalle opportune certificazioni di omologazione e di conformità del materiale eventualmente utilizzato per l'allestimento, nonché di rispondenza del suddetto materiale alla certificazione prodotta.
- Art. 7 - La Fondazione Concessionaria si impegna a preservare il percorso effettuato dai visitatori da impedimenti o ostacoli di ogni tipo, al fine di garantire la massima sicurezza per l'incolumità del pubblico.
- Art. 8 - L'Amministrazione concedente precisa che, per motivi di sicurezza, è fatto divieto assoluto di accendere o introdurre negli spazi e nell'area archeologica concessa in uso alcun tipo di fiamma viva.
- Art. 9 - La Fondazione concessionaria si assume qualsiasi responsabilità civile e amministrativa derivante da eventuali danni ocasionati a persone o cose per il periodo della concessione, sollevando l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità, con risarcimento degli eventuali danni arrecati nell'ambito dell'evento, al fabbricato e alle strutture in esso contenute, compresi i beni culturali presenti nel percorso richiesto, gli elementi lapidei, decorativi, architettonici, le murature e quant'altro di proprietà del demanio anche se causati dai partecipanti all'evento per i quali si richiede la concessione in uso degli spazi.
- Art.10 - Saranno a carico del Concessionario le spese relative all'allestimento ed al disallestimento. Il Concessionario dovrà assicurare entro l'orario di chiusura della manifestazione che tutti i luoghi dati in concessione siano ripristinati nel decoro.
- Art.11 - Il Concessionario esonera l'Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità per danni o asportazione del materiale lasciato in deposito e/o esposto negli ambienti indicati. Il concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia di beni mobili di proprietà del richiedente o di terzi depositati e/o esposti in conseguenza della manifestazione e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili.
- Art. 12 - in ottemperanza alle disposizioni ministeriali in materia, sono a carico del Concessionario il pagamento di un canone per l'utilizzo degli spazi, calcolato in base alle linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni di concessione d'uso dei beni in consegna agli Istituti e luoghi della cultura afferenti al Mic, D.M. 161 11/04/2023. Il Concessionario dichiara di aver al pagamento del canone di € 5.180,00.



Art. 13 – in applicazione della Circolare 16/2018 della Direzione generale Bilancio, il Concessionario dichiara di aver provveduto al pagamento delle spese relative alla prestazione di lavoro effettuato dal personale comandato in orario eccedente il normale turno di lavoro, per la somma complessiva di € 645,00.

Art. 14 - Per quanto non previsto nel presente Atto di Concessione, il Concessionario dovrà, comunque, osservare tutte le norme sancite dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Il presente Atto di Concessione, redatto in duplice copia, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti costituite.

Il Concessionario
Legale rappresentante della
Fondazione Armonie d'Amore
Dott.ssa Chiara Giordano

L'Amministrazione Concedente
Il DIRETTORE
Dott. Filippo Demma